



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COORDINAMENTO

ORDINANZA SINDACALE n. 4 / 2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CARATTERE EMERGENZIALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON L'OBIETTIVO DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) DI CUI AL D.LGS. N. 155/2010.

IL SINDACO

NORMATIVA:

- artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- artt. 50 e 54 del DLgs. n 267/2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.
- Deliberazione n. 1180 del 21/07/2014 della Giunta della regione Emilia Romagna con la quale è stata adottata la proposta di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) di cui al D. LGS. N. 155/2010, che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria;
- Deliberazione n. 1392 del 28/09/2015 della Giunta della regione Emilia Romagna con la quale è stato adottato il "PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020). INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI NEL CENTRO ABITATO E MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI PIANO ADOTTATA CON DGR N. 1180 DEL 21 LUGLIO 2014. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE EMERGENZIALI" che stabilisce, tra l'altro, che nel caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10 siano adottate ai fini della tutela della salute dei cittadini e nelle more dell'approvazione del PAIR2020, le misure emergenziali di cui all'All. 1 alla medesima D.G.R. 1392/2015, che in particolare prevedono quanto segue:

1. *"In caso di picchi di inquinamento che comportino lo sfioramento del valore limite giornaliero delle PM10 per più di 7 giorni consecutivi, trovano applicazione le misure emergenziali di seguito elencate, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo;*
2. *Se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province, è prevista automaticamente la limitazione della circolazione nelle aree urbane dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Provincia nella quale si sono verificati i superamenti, nella domenica successiva al giorno di controllo, secondo le modalità previste alla tabella 9.1.2. della relazione generale al Piano e nelle aree così come individuate nel punto 4 della presente deliberazione;*
3. *Qualora i superamenti di cui al punto 2 perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella stessa o in un'altra provincia, i provvedimenti di limitazione della circolazione saranno estesi alle aree urbane dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e si darà attuazione anche alle seguenti misure, fino alla verifica del martedì successivo:*
 - a. *ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;*
 - b. *nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, è vietato l'utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;"*

PRECEDENTI:

- ORDINANZA SINDACALE n. 29 del 30/09/2015 " DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO ABITATO DI FAENZA, VALIDE DAL 2015 AL 2020, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)."

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

- in data 02/02/2016 l'ARPA della Regione Emilia Romagna ha diffuso il bollettino settimanale dal quale si rileva che negli ultimi 14 giorni si è registrato lo sfioramento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10, in una delle province della regione Emilia Romagna (Modena);
- il prolungarsi degli sfioramenti determinano obbligatoriamente l'entrata in vigore di tutte le misure emergenziali nelle aree urbane di tutti i comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti fino alla verifica successiva del martedì;
- gli impianti di riscaldamento contribuiscono in modo sostanziale all'incremento delle PM10 nell'aria a discapito della salute pubblica;
- la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi dell'Amministrazione Comunale da mettere in opera mediante azioni integrate,

finalizzate al contenimento dell'innalzamento dei livelli di PM10 e degli altri inquinanti;

ordina

Nel periodo compreso tra il 04/02/2016 e il 09/02/2016

1. la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a un massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cure, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
2. il divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto, nelle unità immobiliari dotate di sistemi riscaldamento multi – combustibile;
3. il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.

A V V E R T E

- in caso di inosservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza, si procederà nei confronti dei responsabili a norma di legge nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00, ai sensi dell art. 7.bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
- la sanzione sarà comminata in solido al trasgressore e al soggetto che abbia titolo per disporre legittimamente del sito ove accertata l'inadempienza.
- resta in vigore l'ordinanza sindacale n. 29 del 30/09/2015;
- per l'esecuzione, la vigilanza, l'irrogazione e l'accertamento delle sanzioni sull'osservanza alle disposizioni della presente ordinanza, provvedono la Polizia Municipale, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria come individuati dalla normativa vigente;
- il presente provvedimento sarà reso noto a mezzo pubblicazione all'albo pretorio, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul sito del Comune di Faenza;

A V V I S A

- Entro sessanta giorni avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, in via alternativa, entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Faenza, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 03/02/2016

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)